

FOGLIO INFORMATIVO n. 21

CREDITI DI FIRMA ITALIA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica: IMPREBANCA S.P.A.
Forma Giuridica: Società Per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: VIA COLA DI RIENZO, 240 - 00192 - ROMA (RM)
Indirizzo Telematico: info@imprebanca.it
Sito Internet: www.imprebanca.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n.5719
Codice ABI n. 03403
Codice Fiscale: 09994611003 P.Iva.: 09994611003
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma - n. 1202384
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Generalità del soggetto che effettua l'offerta fuori sede (nome e cognome - indirizzo/sede legale - e-mail - n. tel.)

Qualifica del soggetto sopra indicato _____

Dati iscrizione albo _____ n. _____ in data _____

Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, composto di n. 3 pagine.

Data _____ (firma del cliente) _____

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Il Credito di firma è una operazione con la quale la Banca mette in varie forme (in genere fideiussione e avallo) la propria firma a disposizione del cliente. Tale linea di credito viene utilizzata dalla Banca per rilasciare garanzie a favore dei propri clienti.

La fideiussione è quel contratto mediante il quale una parte (fidejussore) si obbliga verso il creditore (beneficiario), garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui (debitore/ordinante).

Trattasi di garanzia personale in forza della quale il suo patrimonio dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dal debitore/ordinante.

Con l'avallo invece la Banca garantisce il pagamento di una cambiale e può essere prestato a favore del debitore principale di una cambiale nonché di qualunque nonch  di qualunque altro coobbligato cambiario.

Principali rischi (generici e specifici)

Il principale rischio   rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un cliente titolare di un servizio crediti di firma Italia.

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operativit  del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto   quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre Condizioni Economiche".

Tutte le voci di costo sono esposte al valore massimo applicabile (ad esclusione di quelle con una diversa e specifica indicazione).

FIDEIUSSIONI ITALIA	
Commissione	3,00% dell'importo della fideiussione con un minimo di 50 Euro
Periodicit� addebito della commissione	Annuale
Spese per rilascio	250,00 Euro

CLAUSOLE CONTRATTUALI ATTINENTI AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI BANCA/CLIENTE

CREDITI DI FIRMA

Deroga all'art. 1952 codice civile

La Banca, in forza della garanzia prestata, provveder  senz'altro con espressa deroga all'articolo 1952 codice civile a corrispondere per conto del cliente fino all'importo determinato, le somme che il suo creditore richieder  in base alla fideiussione.

Responsabilit  del cliente verso la Banca

Il cliente si obbliga verso la Banca per tutte le conseguenze della fideiussione, e si obbliga a versare alla Banca in qualunque momento e senza alcuna eccezione, a semplice richiesta della stessa, la somma in capitale, interessi e spese che la Banca abbia pagato in conseguenza della fideiussione.

Deroga al Foro competente

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista, qualora lo stesso non rivesta la qualit  di consumatore ai sensi dall'art 1469 bis comma 2, Cod. Civ. e la Banca il Foro competente   quello nella cui giurisdizione trovasi la Sede centrale della Banca.

Liberazione della Banca dalla garanzia

Il cliente si obbliga a liberare la Banca in qualsiasi momento e a semplice richiesta dalla fideiussione dalla stessa rilasciata, oppure a costituire una contro garanzia di gradimento della Banca.

Conciliatore bancario

La Banca aderisce al Conciliatore bancario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, con sede in Via delle Botteghe Oscure n.54-00186 Roma, anche ai sensi della legge 262 del 28/12/2005, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento   disponibile presso le Filiali.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Cola di Rienzo, 240 00192 Roma; e-mail: reclami@imprebanca.it; Fax: +39 06.92912663) che risponde entro 15 giornate operative dal ricevimento per i servizi di pagamento ed entro 60 giorni per gli altri servizi bancari e finanziari.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i citati termini, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000,00 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le succursali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.
- Il cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria se la conciliazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo.
- Il cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (artt. 806 e ss. del c.p.c.).

GLOSSARIO

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui